

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4147 del 07/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A. - Stab. Technomix con sede legale in via Radici Nord, 112 a Castellarano (RE) e impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO). ISCRIZIONE N° FIO001/A - Rif. Pratica SUAP 857/2020/SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - PRATICA SINADOC 11497/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4234 del 03/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A. - Stab. Technomix con sede legale in via Radici Nord, 112 a Castellarano (RE) e impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO). ISCRIZIONE N° FIO001/A**

Rif. Pratica SUAP 857/2020/SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramicco

PRATICA SINADOC 11497/2020

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Viste:

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";

in particolare l'art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

In data 26/03/2020 la Ditta DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A. - Stab. Technomix con sede legale in via Radici Nord, 112 a Castellarano (RE) e impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO) ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di MODIFICA NON

SOSTANZIALE dell'AUA della quale è in possesso per l'impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO), la domanda è stata successivamente trasmessa a questa SAC – Arpae ed assunta agli atti con prot. n. 53306/2020 del 09/04/2020;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, si ricorda che la ditta è titolare di una Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla determinazione di Arpae DET-AMB-2016-2140 DEL 05/07/2016, che contiene le seguenti autorizzazioni ambientali:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 e 281 , comma 1, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico

La richiesta di MODIFICA dell'AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.:

La Ditta Granitifiandre presso lo stabilimento in oggetto, effettua attività di messa in riserva e recupero (R5 ed R13) di rifiuti di cui alle seguenti tipologie dell'Allegato 1 al DM 5/2/1998:

Tipologia 7.3: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;

Tipologia 12.6: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica.

In particolare la modifica consiste nel recupero all'interno del ciclo produttivo di un'ulteriore tipologia di rifiuto, codificato con il codice EER 101203 - Polveri e particolato (scarti da squadratura a secco). Il recupero e trattamento di tale rifiuto avviene con le stesse modalità eseguite per il recupero dei rifiuti solidi, immettendoli nel processo di macinazione a secco o a umido assieme alle materie prime, con prelievo dal box di stoccaggio e trasporto per mezzo di una pala gommata alla tramoggia di carico dedicata agli scarti.

Lo stoccaggio del rifiuto in ingresso avviene in apposito box dedicato, esistente nel magazzino terre, con caratteristiche strutturali analoghe a quelle degli altri box sopradescritti, da cui viene prelevato per essere immesso nel ciclo di lavorazione.

Il recupero del codice EER 101203 si inserisce nella tipologia di recupero 12.6 dell'Allegato 1 al DM 5/2/1998 per ottenere impasti ceramici, eseguito con le stesse modalità adottate nella situazione esistente autorizzata, conformemente a quanto previsto dallo stesso D.M.

Con la realizzazione della modifica non sostanziale, rimangono invariate sia le quantità totali di rifiuti annualmente recuperati, relativamente alla tipologia di recupero 12.6, sia le quantità complessivamente annualmente gestite, riferite ad entrambe le tipologie di recupero 7.3 e 12.6; la modifica prevede un incremento dello stoccaggio istantaneo riferito alla tipologia 12.6, passando da 700 mc e 860 t a 900 mc a 1050 t.

La ditta specifica che l'incremento della quantità di rifiuti trattati NON va ad aumentare la produzione (argilla atomizzata), in quanto aumenta solo la % di rifiuto utilizzata.

Lo stoccaggio di tale rifiuto avviene in cumulo, in box dedicato, al coperto, su platea impermeabile protetto dall'azione del vento e dalle acque meteoriche

Nella documentazione inviata per la richiesta di Modifiche Non Sostanziali di cui al prot. n. 53306/2020 del 09/04/2020 la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo in relazione alle emissioni in atmosfera e al rumore; rispetto al titolo ambientale Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (art. 124 e 125), la Ditta conferma che non necessita di autorizzazione poiché i reflui sono interamente riutilizzati nel proprio ciclo produttivo.

La ditta chiede per lo stabilimento **ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO)**, il rilascio dell'Autorizzazione **Unica Ambientale sostitutiva che comprenda i seguenti titoli abilitativi:**

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006.
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

In data 28/04/2020 è stata inviata comunicazione alla ditta, con la richiesta di presentare documentazione relativa a istanza di modifica sostanziale,

In data 18/05/2020 la ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda opportunamente integrata; questa è stata successivamente trasmessa a questa SAC – Arpae ed assunta agli atti con prot. n. 77963/2020 del 29/05/2020

Visti inoltre:

- che, poiché sono trascorsi più di 30 giorni a fare data dal 17/07/2020, giorno di invio da parte di ARPAAE al Min. Int. tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della doc.ne antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Granitifiandre spa circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. n. 53306/2020 del 09/04/2020;

si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento dell'attività nello stabilimento di cui al presente atto; nel contempo si **revoca** il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione di Arpae DET-AMB-2016-2140 DEL 05/07/2016;

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Elena Manni, Titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena.

L' ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che:

1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.
2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“*Informativa per il trattamento dei dati personali*”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell' Ente [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### il Dirigente determina

1. di rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 al Gestore della ditta **GRANITIFIANDRE S.P.A. - Stab. Technomix con sede legale in via Radici Nord, 112 a Castellarano (RE) e impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO)** - comprensiva del rinnovo con modifiche sostanziali dell' **ISCRIZIONE N° FIO001/A** - , che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
--------------------------------	-------------------

Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95
Emissioni	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 e 281, comma 1 Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

2. di disporre la revoca e la sostituzione integrale con il presente atto, dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale Arpae SAC Modena n. DET-AMB-2016-2140 DEL 05/07/2016;
3. di stabilire che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - a) Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006;
  - b) Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;
  - c) Allegato Aria - Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della parte Quinta del D.Lgs 152/2006;
4. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
5. di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni con **scadenza al 03/07/2031** (data di scadenza del provvedimento di A.U.A. sostituito).
6. di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
7. eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
8. di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dei comuni del distretto ceramico per il rilascio alla ditta richiedente.
9. di informare che:
  - a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC di Modena	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Fiorano
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

È fatto salvo:

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e territoriali;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di prevenzione incendi.

quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019.

quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06;

quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

Allegati: allegato aria;  
allegato rifiuti ;  
allegato rumore;  
planimetria.

LA RESPONSABILE  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DOTT.SSA BARBARA VILLANI

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**